



**OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO D'UFFICIO DELL'ART. 3 DEL BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE DELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"**

**IL PRESIDE**

**VISTO** l'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

**VISTO** l'art. 38, co. 1 e 3-bis, d.lgs. n. 165/2001;

**VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

**VISTO** l'art. 3, comma 1, lett. f-bis) della L. 14 gennaio 1994, n. 20;

**VISTO** l'art. 21-nonies l. 241/1990;

**VISTO** il Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso la Sapienza - Università degli studi di Roma, reso esecutivo con D.D. n. 768 del 12.08.2008, e rettificato con D.D. n. 888 del 24.09.2008 e D.D. n. 586 del 06.07.09;

**VISTO** il bando prot. n.433 pubblicato in data 15/03/2017 disp. N.67/2017;

**DATO ATTO** che all'esito di un ulteriore esame, operato motu proprio dall'Amministrazione, è emerse che la formulazione dell'art.3 del bando prot. n.433 nel prevedere quale requisito a pena di esclusione la sola cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'UE non risulta conforme a quanto previsto dall'art. 38, co. 1 e 3 bis, d.lgs n.165/2001;

**DATO ATTO** che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di autotutela in quanto non sono ancora scaduti i termini di presentazione delle domande;

**DATO ATTO** della sussistenza di un interesse pubblico consistente oltre che nella necessità di garantire il rispetto della legge e di evitare ogni forma di discriminazione, anche nell'esigenza di garantire la più ampia partecipazione alla procedura selettiva in questione, che scaturisce dal principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, co. 2, Cost.);

**RITENUTO** quindi necessario e opportuno procedere all'annullamento d'ufficio delle procedure in oggetto e di tutti gli atti conseguenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 nonies della Legge 241/90 e s.m.i.;



## **DISPONE**

per quanto esposto in narrativa e parte integrante del presente dispositivo:

1. di annullare, per i motivi in premessa, d'ufficio l'art.3 del bando di selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al prot. n.433 del 15/03/2017, nella parte in cui prevede, tra i requisiti di ammissione, la "cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea", anziché la "cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolarità dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria".

2. di differire, conseguentemente, i termini per la presentazione delle domande, di cui all'art.4, al 6 aprile 2017.

F.TO IL PRESIDE  
Prof. Giuseppe Ciccarone